



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G.Sovr. n. 2/2019 – [REDACTED] s.n.c.
in persona del l.r.p.t..

IL GIUDICE DESIGNATO

1. visto il ricorso iscritto a ruolo in data 09.08.2019 con il quale i ricorrenti [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] in persona del l.r.p.t. –
assistiti dall'Avv. Gianluca Ciaraldi e coadiuvati dall'Avv. Giovanna Biello in qualità di
organismo di composizione della crisi (OCC) – hanno presentato una proposta di accordo di
composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti previsti dai citati articoli è stata
fissata udienza in data 20.11.2019 ai sensi dell'art. 10, l. n. 3/2012;

rilevato che a tale udienza l'OCC ha dato atto di avere comunicato a tutti i creditori la
proposta e che sono pervenuti i dissensi da parte di POP NPLS 2018 s.r.l. in relazione alle
posizioni di [REDACTED] da parte della sig.ra [REDACTED]
nonché da parte di [REDACTED] s.r.l.; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER),
invece, nell'indicare l'ammontare del debito di ciascun ricorrente ha così concluso: *"si
comunica di restare in attesa di riscontro e, a seguito dell'eventuale provvedimento di
omologa, di chiarimenti circa le somme destinate alla soddisfazione dei carichi oggetto di
definizione agevolata e di quelli esclusi, nell'impossibilità per lo scrivente di procedere alla
corretta imputazione delle somme per come formulate nella proposta di accordo L.
3/2012"*;

rilevato che è stata trasmessa ai creditori, ai sensi dell'art. 12 co. 1, l. n. 3/2012, a cura
dell'OCC, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del
60% dei crediti ex art. 11 co. 2, l. n. 3/2012, affinché, nei dieci giorni successivi al
ricevimento i creditori potessero sollevare eventuali contestazioni;

rilevato che all'esito di tale riscontro, ed a seguito dell'invio di relazione contenente
l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, è emerso che nessuna contestazione è
stata sollevata, di modo che si può procedere alla omologazione dell'accordo ai sensi
dell'art. 12 co. 2, l. n. 3/2012;

OSSERVA



2. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa dell'accordo di ristrutturazione, così come presentato.

In primo luogo, a superamento del proprio provvedimento con cui è stato chiesto alla [REDACTED] s.r.l. di prestare la garanzia ex art. 8 co. 2 l. sovr., si rileva che detta garanzia è inserita proprio nella proposta di accordo, all'ultima pagina. Pertanto il suddetto provvedimento deve intendersi revocato.

Quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura, va rilevato che essi risultano sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art. 10, l. n. 3/2012. Invero, [REDACTED] s.n.c. non è soggetta in concreto alla legge fallimentare, non superando le soglie di fallibilità ex art. 1 co. 2 l. fall.. Inoltre, anche i soci di società a responsabilità illimitata per i quali è prevista la fallibilità in estensione ex art. 147 l. fall., possono proporre domanda di sovraindebitamento (Tr. Prato, 16.11.2016). Bisogna altresì aggiungere che per debitore in stato di sovraindebitamento può intendersi anche l'insieme dei componenti di una famiglia che hanno assunto obbligazioni solidali nei confronti di debitori comuni (Tr. Bergamo, 26.09.2018). Infine, si precisa che tra i crediti dell'ADER soggetti a falcidia non rientrano quelli solamente dilazionabili (tributi costituenti risorse proprie dell'UE, IVA e ritenute operate e non versate).

Quanto alle cause dell'indebitamento, esse sono rinvenibili nelle difficoltà finanziarie incontrate dall'oreficeria a seguito della crisi economica di sistema, che ha colpito *in primis* i beni lusso. A ciò si aggiunga la presenza nel nucleo familiare di due figli che, pur laureati, sono ancora inoccupati, in ragione della concomitante crisi delle professioni. Nell'ambito di tale contesto, è risultato essere insufficiente il reddito mensile percepito dal ricorrente [REDACTED] dipendente pubblico, per far fronte all'intera situazione debitoria e, contemporaneamente, al fabbisogno familiare di euro 1.200,00 circa.

3. L'accordo prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di euro 457.277,17 (euro 154.213,80 dovuti al creditore privilegiato ADER, euro 120.894,80 dovuti agli altri creditori privilegiati ed euro 182.168,57 dovuti ai creditori chirografari): il pagamento in 13 anni del 36% dei crediti "rottamabili" vantati dall'ADER e del 100% di quelli restanti; il pagamento in 13 anni e 3 mesi del 100% dei crediti vantati dagli altri creditori privilegiati; il pagamento in 3/5 anni del 20% dei crediti vantati dai creditori chirografari. Al riguardo l'OCC, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento nella relazione conclusiva del 05.08.2019 ed ha attestato la fattibilità dell'accordo, formulando un giudizio prognostico positivo, stante la disponibilità della provvista interna del ricorrente [REDACTED] ed esterna della [REDACTED] s.r.l. (P.I. 02862540602) in persona del l.r.p.t., di cui è socia unica la ricorrente [REDACTED].

Sempre l'OCC ha dato atto del raggiungimento della percentuale del 78,70% dei consensi dei creditori – mediante il meccanismo del silenzio assenso – percentuale superiore alla soglia del 60% richiesta dall'art. 11 co. 2, l. n. 3/2012. Al riguardo deve precisarsi che ADER



non ha espresso voto contrario, ma ha assunto piuttosto un atteggiamento neutrale, inquadrabile quindi nel meccanismo del silenzio assenso. In relazione al credito non cartellato di euro 1.402,80 emerso dalla comunicazione dell'11.11.2019 nonché alle differenze minime tra gli importi indicati nella proposta di accordo e quelli indicati dall'ADER, nonostante dette differenze non siano ostative all'omologa dell'accordo, lo scrivente G.D. manda all'OCC per la corretta imputazione delle somme vantate dall'ADER, tenendo conto della prospettazione di quest'ultima, in ossequio al principio di collaborazione tra debitore e creditore (art. 1175 c.c.).

Il superamento della soglia del 60%, permane anche ipotizzando come aventi diritto al voto tutti i creditori, privilegiati e chirografari. Invero, tenendo anche conto dei dissensi dei privilegiati, i consensi si attestano al 71,11%. Al riguardo bisogna osservare che la proposta di accordo può contemplare una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per i creditori privilegiati ex art. 8 co. 4 l. sovr. nel caso in cui il ricorrente prosegua l'attività di impresa; ciò analogamente a quanto previsto dall'art. 186 bis, co. 2, lett. c) l. fall. in tema di concordato preventivo in continuità aziendale. Tuttavia, è possibile prevedere il pagamento dei creditori privilegiati entro un termine più lungo di quello previsto dalla legge; in tal caso l'orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all'anno si compensa con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato, da commisurarsi alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo (Cass., n. 17834/2019).

4. Considerato che i creditori dissenzienti non hanno poi sollevato contestazioni, non è necessario soffermarsi sul c.d. meccanismo del c.d. *cram down*, a tenore del quale il giudice omologa l'accordo, qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 14 ter ss. Tuttavia è opportuno evidenziare che l'accordo proposto risulta comunque preferibile rispetto alla alternativa liquidatoria, posto che dalla liquidazione dei beni dei ricorrenti potrebbe ricavarsi nell'ipotesi più favorevole un importo di euro 210.000,00 circa (considerando il ricavato ottimisticamente attendibile dalle due procedure esecutive n. 198/2004 e n. 274/2016 al netto delle spese di procedura), di per sé inferiore all'ammontare dei crediti privilegiati. Inoltre nell'ipotesi liquidatoria, al fabbisogno mensile dovrebbe aggiungersi una voce per la locazione di una abitazione, da decurtare dalla somma che il ricorrente [REDACTED] potrebbe mettere a disposizione per la ristrutturazione dei debiti.

Deve inoltre osservarsi che le trattenute attualmente compiute dai creditori sullo stipendio del ricorrente [REDACTED] cedono di fronte a qualunque procedura di sovraindebitamento. La tesi opposta si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 2918 c.c., a tenore della quale il piano del consumatore sarebbe inopponibile alla cessione del quinto dello stipendio del ricorrente in favore del soggetto finanziatore. Al contrario, si ritiene preferibile aderire ad un diverso orientamento, secondo cui *"il credito ceduto dalla lavoratrice ricorrente alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile*



e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018; per una disamina completa sul punto e sulla tematica della c.d. second chance di matrice statunitense, v. T. Pescara, decr. 08.03.2017)". Ne consegue che devono sospendersi le trattenute attualmente compiute sullo stipendio del ricorrente – in specie da Fercredit, il cui credito residuo da soddisfare a partire dal gennaio 2020 sarà di euro 8.740,00 – dovendo essere detti creditori soddisfatti secondo le modalità dell'accordo.

In relazione al credito sopravvenuto di euro 7.157,20 vantato dal [REDACTED] deve rilevarsi che anche se l'accordo non interessa tale nuova posta creditoria, tuttavia non può procedersi esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo ex art. 12 co. 3 l. sovr.. Rientra tra tali beni anche la quota dello stipendio mensile del ricorrente Salera Carlo di euro 700,00 destinata all'esecuzione dell'accordo; inoltre, non risulta aggredibile la restante parte dello stipendio che, in quanto destinata al fabbisogno familiare, risulta funzionale alla corretta esecuzione dell'accordo. Piuttosto, in ottica collaborativa, è sempre possibile una integrazione dell'accordo in modo da tener conto di tali voci sopravvenute.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato; quanto alle modalità esecutive dell'accordo esse, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse ai ricorrenti, che dovranno adempiere con le modalità descritte nella proposta sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

riserva a separato provvedimento la liquidazione del compenso dell'OCC;

visto l'art. 12, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED]
[REDACTED] s.n.c. in persona del l.r.p.t.;

b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

c) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente [REDACTED]

d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti sia pari ad euro 1.200,00;



e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

f) manda all'OCC per la corretta imputazione delle somme vantate dall' [REDACTED]

g) rinvia a seguito di separata istanza la liquidazione del compenso dell'OCC;

h) revoca il proprio provvedimento con cui è stata chiesta alla [REDACTED] s.r.l. la prestazione della garanzia ex art. 8 co. 2 l. sovr., essendo detta garanzia già inserita nell'accordo.

Si comunichi a cura della Cancelleria ai ricorrenti. A cura dei ricorrenti all'OCC. A cura dell'OCC ai creditori.

Cassino, 12.12.2019

Il G.D. Lorenzo Sandulli

